

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PICARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1970

Modifica dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382,
recante disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Diviene ogni giorno più assillante la situazione degli Uffici periferici del Ministero della sanità in cui, per la carenza di personale a tutti i livelli, il servizio di assistenza sanitaria subisce rallentamenti e intralci.

Uno dei problemi connessi con tale situazione di insufficienza e di precarietà è quello della partecipazione in qualità di segretario di un funzionario della carriera direttiva alle Commissioni provinciali sanitarie per i ciechi civili.

La legge 27 maggio 1970, n. 382, che dispone il funzionamento e la formazione di tali commissioni, all'articolo 11 — comma terzo — dispone che « le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità ».

Ma negli uffici periferici si lamentano numerose carenze di funzionari di tale specie, i quali, laddove esistono hanno un carico di funzioni e di attribuzioni veramente enorme.

Essi infatti per legge entrano a far parte in qualità di segretario di numerose altre commissioni, tra cui i Consorzi provinciali di sanità, le Commissioni per gli invalidi civili, per minorati psichici, per la protezione contro le radiazioni ionizzanti, per le farmacie, per i piani di risanamento degli allevamenti ed altre ancora. Per di più, sempre secondo norme vigenti, il segretario, come ogni altro dipendente statale non può partecipare a più di 12 sedute mensili complessive per tutte le Commissioni di cui fa parte, il che significa in pratica che ciascuna commissione può riunirsi solo una volta al mese essendo in molti casi non più di 12 le commissioni di cui il medesimo funzionario fa parte.

Ciò implica un'evidente disfunzione nell'espletamento di pratiche a favore dei cittadini più bisognevoli di assistenza (come i ciechi, gli invalidi, i minorati psichici) i quali spesso vedono rinviato per anni la corresponsione di un sussidio riconosciuto come diritto e comunque disposto per legge.

Per ovviare a tale inconveniente tanto più spiacevole in quanto colpisce categorie di cittadini particolarmente sensibili e provati dal dolore, si propone di aggiungere all'articolo 11, comma terzo, della suddetta legge n. 382, il seguente emendamento: «... ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministro della sanità, con qualifica non inferiore a segretario o equipollente».

Tale aggiunta, in pratica, non comporta alcuna spesa all'Amministrazione, mentre consentirebbe un più rapido efficiente e razionale funzionamento delle commissioni sanitarie provinciali per i ciechi civili, alleviando, almeno per una parte il carico dei funzionari direttivi. È inoltre da tener pre-

sente che, già attualmente, con le disposizioni vigenti, le mansioni di segretario della Commissione oculistica provinciale possono essere espletate da un impiegato di concetto degli uffici del Medico provinciale.

Con l'aggiunta proposta si estenderebbe dunque alla Commissione la facoltà di servirsi di personale egualmente qualificato per le funzioni a cui è chiamato, ma più numeroso nei quadri degli uffici periferici e si risolverebbe un difficile problema di assistenza.

Data l'urgenza e l'importanza della soluzione proposta si confida in un benevolo e sollecito accoglimento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Al terzo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero da un funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a segretario o equipollente ».